



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it



Mirto
Frazzano
Longi

Unione Comuni
dei Nebrodi

ORDINANZA N. 22

IL SINDACO

Vista la comunicazione del dott. veterinario L'Abbate Luigi Oscar, pervenuta al protocollo di codesto Comune in data 05.08.2021, riferita alla constatazione di decesso, effettuata in data 27/07/2021 in Frazzano (ME), c.da Acquicella, di n. 1 UNO - ovino- pecora n. 0380083000516250, allevato dal sig. **RIZZO SANTO** nato a Frazzano (ME) l' 11/04/1942, ivi residente via S. Ippolito n. 42, identificato con Codice Aziendale n.IT026 ME042;

Considerata la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione della carcassa mediante interrimento così come previsto dal D. lgv. n. 508/92;

Rilevato che lo smaltimento della carcassa sopra citata, dovrà essere eseguito mediante incremento o sotterramento sul posto senza creare danni ambientali a cura e spese del sig. Rizzo Santo, come sopra generalizzato;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'invito del Responsabile del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Messina distretto di S. Agata di Militello;

Visto il disposto del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320/54

Visto il D.I.G. n. 3109 del 30.03.2004, in materia di sotterramento animali morti in luoghi inaccessibili o isolati;

Visto il Decreto Legislativo n. 508/92;

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U. D LG. Del 18.08.2000 n. 267

ORDINA

- **Al sig. Rizzo Santo**, sopra generalizzato di procedere alla **distruzione della carcassa di animale della specie ovina** secondo le modalità previste dalla legge;

Tale distruzione dovrà avvenire, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 24 ore dalla notifica della presente;

L'interramento dovrà avvenire, a cura e spese del proprietario, in un sito messo a disposizione dallo stesso, nel rispetto delle seguenti precauzioni:

- 1) Zona priva di falde acquifere e/o corsi d'acqua superficiali, realizzare una buca di circa 2,5 mt. di profondità;
- 2) Distendere un telo in plastica sul fondo della buca e adagiarvi le spoglie dell'animale;
- 3) Aspergere calce spenta o ipoclorito di sodio, sulla carcassa;
- 4) Coprire la carcassa coi lembi del telo ed eseguire l'interramento;
- 5) Delimitare l'area in modo da renderla identificabile.

- All'ufficio Tecnico, di provvedere alle operazioni di smaltimento della carcassa qualora il sig. Rizzo Santo, non ottemperi, addebitando allo stesso la relativa spesa;
- All'Ufficio di Polizia Municipale, di verificare che vengano messe in atto tutte le operazioni per la distruzione della citata carcassa.

AVVERTE CHE

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. Della L. 6.12.1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Regione, nei termini e nei modi previsti dalla Legge.

Copia delle presente ordinanza deve essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e notificata al sig. Rizzo Santo, all'Ufficio Tecnico, e all'Ufficio di Polizia Municipale, - sede , ed inviata alla Asl competente per territorio.

Dalla Residenza Municipale, addì 05.08.2021.

IL SINDACO
Ing. ~~Gino Di Rane~~
